

## **STATUTO**

### **COOPERATIVA SOCIALE CUORE O.N.L.U.S.**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ANGRI SA CORSO VITTORIO  
EMANUELE 35

Numero REA: SA - 445736

Codice fiscale: 05432710654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 18-05-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**STATUTO**

**della Cooperativa sociale "COOPERATIVA SOCIALE CUORE  
O.N.L.U.S."**

**TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA  
DELLA SOCIETA'**

**ARTICOLO 1** - E' costituita una società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE CUORE O.N.L.U.S."

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

**ARTICOLO 2** - La Cooperativa ha sede legale in Angri (SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**ARTICOLO 3** - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

**La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi socio-sanitari ed educativi di cui:**

- alla lett. a) dell'art. 1 Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni di persone in situazione di difficoltà e di disagio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e culturali e, in particolare, rivolti verso soggetti handicappati e soggetti con ritardo di apprendimento nonché ai servizi rivolti verso le persone anziane;

- alla lett. b) dell'art. 1 Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo l'organizzazione e gestione di attività

agricole, industriali, turistiche, commerciali, artigianali e/o di servizi finalizzate, anche, all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, cerca di tutelare i diritti dei cittadini portatori di disabilità fisiche, psichiche e/o sensoriali e delle loro rispettive famiglie e ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) Organizzazione, gestione dei servizi sanitari intra ed extra ospedalieri,
- 2) Gestione diretta e/o per conto terzi dei servizi riabilitativi sia domiciliari che ambulatoriali sia di semi-convitto sia a convitto presso enti pubblici e privati;
- 3) Gestione diretta e/o per conto terzi di servizi socio-assistenziali alla persona sia domiciliari sia presso strutture pubbliche e private di ogni ordine e grado (cosiddette RSA, Case-famiglia o altri istituti che dovessero essere previsti dalla normativa per l'assistenza agli anziani, ai disabili e ai minori) in regime sia semiresidenziale che residenziale, siano essi di assistentato morale sia scolastico sia domiciliare;
- 4) Gestione diretta e/o per conto terzi di centri di recupero e/o di servizi per favorire l'inserimento e/o il reinserimento sociale di minori che si trovano in condizioni di disagio socio-economico-culturale-ambientale e di minori ad alto rischio delinquenziale e/o di tossicodipendenza;
- 5) Organizzare e gestire iniziative tendenti al superamento dell'emarginazione, in particolar modo degli alunni e delle persone disabili fisici, psichici e/o sensoriali stimolando le Istituzioni ad Organizzare e gestire interventi volti ad ottenere il loro pieno inserimento nel mondo della scuola, del lavoro e della famiglia;
- 6) Gestione diretta o per conto terzi (ivi compresi enti pubblici o enti privati) di tutti i servizi sanitari e sociali di prevenzione, cura e riabilitazione;
- 7) Organizzare e gestire iniziative volte a fornire assistenza in caso di maltrattamento, abuso ai disabili, ai

minori, alle donne ed anziani, come centri antimobbing, antibullismo, antipedofilia, antistalking, antiviolenza, ecc;

8) Gestire direttamente e/o per conto terzi, il servizio mensa e di pulizie presso enti pubblici e privati;

9) Gestire direttamente e/o per conto terzi centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

Organizzare e gestire sull'intero territorio dell'Agro nocerino-sarnese e/o Regionale iniziative di studio per quanto concerne censimenti quali-quantitativo di ogni tipo di utenza allo scopo di razionalizzare i bisogni;

10) Organizzare centri di emergenza sanitaria e trasporto di utenze svantaggiate (attività di 118);

11) Sensibilizzare la Regione, la Provincia ed i Comuni affinché si adoperino al rispetto dei diritti civili delle persone con disabilità al fine di facilitare il loro inserimento nella società a tutti i livelli;

12) Organizzare e gestire iniziative culturali, scientifiche, convegni, seminari, tavole rotonde, congressi e mostre allo scopo di pubblicizzare e stimolare l'opinione pubblica su temi sanitari e di solidarietà sociale;

13) Svolgere attività promozionali e di propaganda, rivolte alla prevenzione, alla cura e riabilitazione per favorire il totale inserimento delle persone disabili nella società;

14) Organizzare e gestire corsi di formazione professionale conformi alle vigenti disposizioni legislative, in particolare la legge n.845/78 ed alla legge regionale della Campania n.19/85, nell'ambito comunale, provinciale e regionale, nonché corsi di alta formazione, di formazione professionale continua, corsi universitari e post universitari anche in e-learning;

15) Progettazioni, programmazione, organizzazione di corsi di riqualificazione professionale e/o di corsi di aggiornamento al fine di garantire un'alta qualità delle prestazioni offerte sia ad enti pubblici sia ad enti privati;

16) Organizzazione e gestione di servizi e/o attività finalizzate all'inserimento e/o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;

17) Gestione di attività rivolte all'inserimento e/o al reinserimento nella vita sociale, nella scuola e nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate attraverso l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione e/o laboratori didattici, fattorie didattiche per persone svantaggiate, nel settore della produzione industriale di manufatti, pre-lavorati e assemblaggio di prodotti finiti da immettere sul mercato, nonché nel settore sia dell'industria, dell'artigianato e dei servizi;

18) Organizzazione, gestione ed istituzione, previa autorizzazione degli organi statali, regionali e provinciali dei corsi di formazione professionale mirati alla qualificazione di operatori socio-assistenziali e sanitari da

destinare ai servizi rivolti e diretti sia agli anziani che ai soggetti portatori di handicap, lievi, gravi, medio gravi e gravissimi;

19) Concretizzare progetti e programmi finalizzati all'organizzazione e gestione, utilizzando i finanziamenti degli enti pubblici e/o privati, dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per una reale integrazione sociale lavorativa dei soggetti disabili ed in genere di tutti gli utenti appartenenti alle categorie ad alto rischio socio-economico ambientale;

20) Promuovere iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

21) Concretizzare progetti, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti della comunità europea, con lo scopo di inserire nel mondo del lavoro le persone disabili e/o svantaggiate, nel settore industriale, agricolo, impiantistico, artigianale e commerciale;

22) Concretizzare progetti finalizzati alla partecipazione a gare d'appalto e/o pubblici incanti indetti da enti pubblici e/o privati per la gestione di servizi rivolti alle persone anziane ed ai soggetti portatori di handicap, formulazione di idonei progetti riguardanti il settore del tele-lavoro finalizzati all'utilizzo dei finanziamenti della Comunità Europea grazie ai quali sarà possibile l'istituzione di imprese sociali e di lavoro autonomo nell'ambito dei prodotti e dei servizi che potranno essere rivolti non solo alle persone svantaggiate e/o normodotate, ma anche ad enti pubblici e privati, aziende ed imprese individuali e collettive, associazioni ed agenzie di collocamento;

23) Proporre progetti e programmi che richiedono l'utilizzo di finanziamenti pubblici e privati, atti ad ottenere il superamento delle barriere architettoniche dagli enti pubblici e privati attraverso anche i finanziamenti della Comunità Europea;

24) Promuovere un mercato sociale regolato al quale i cittadini possano rivolgersi, esercitando la propria libertà di scelta nei servizi sociali locali e nel sistema dei servizi, così come previsto dalla normativa vigente della Regione Campania, e da quella che dovesse essere prevista per l'assistenza a disabili, minori, anziani ed altre fasce deboli;

25) Promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività socio - relazionali che inducano alla solidarietà e al volontariato, nonché all'aggregazione sociale;

26) Istituire un Segretariato Sociale ed un Centro di Ascolto al fine di gestire una sempre crescente qualità dell'Informazione diretta all'utenza disabile ed a tutti i soggetti deboli al fine di migliorare la loro condizione di vivibilità;

27) Coopartecipare, affiliarsi, consorziarsi o partecipare in

associazioni temporanee di scopo e/o d'impresa con Enti

Pubblici e altre realtà giuridiche di non profit.

Collaborare con i Piani Sociali di Zona con i servizi socio assistenziali degli Enti locali, con la Provincia, con la Regione, con l'ASL, singoli o associati, nonché con Enti Statali e territoriali, convenzionati con essi, per tutto quanto concerne le problematiche sociali e le loro procedure, mediante partenariati, protocolli d'intesa, concertazioni e quant'altro utile al fine del raggiungimento dello scopo sociale;

La Cooperativa espressamente precisa di svolgere attività esclusivamente rivolta al perseguimento di finalità di solidarietà sociale anche con la partecipazione a programmi di livello locale come richiesto dalla Circolare N. 168 E 26/06/1998 emessa dal Ministro delle Finanze.

La Cooperativa nel far uso della propria denominazione sociale e di qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, farà uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La cooperativa sociale può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, inoltre può compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà infine costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali sue modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa sociale in tal senso è autorizzata a stipulare convenzioni con comuni, le regioni, le province, i ministeri e con tutti gli enti pubblici ad essi subordinati ed anche con altri enti privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi.

Inoltre la cooperativa potrà compiere, in via non principale, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente attinenti agli scopi della cooperativa sociale.

**ARTICOLO 3 BIS)** La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più

convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di

Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti infruttiferi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni

#### **TITOLO II - SOCI**

#### **CAPO I - SOCI, RESPONSABILITÀ, REQUISITI, CONDIZIONI E**

PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI  
QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

**ARTICOLO 4** - Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

Possono essere soci cooperatori e/o volontari anche persone svantaggiate così come definite dall'articolo 4 della Legge 381/91.

è fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. è fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

è consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa. Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

**ARTICOLO 5** - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonchè alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni.

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale ai sensi dell'articolo 2525 C.C.;

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura eventualmente determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;

e) **l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.**

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- **a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come**

previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

**CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI**

**ARTICOLO 6** - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

**ARTICOLO 7** - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- **il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.**

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

**ARTICOLO 8** - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- **che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;**
- **che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;**

- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

**A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.**

**ARTICOLO 9** - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

**ARTICOLO 10** - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

**ARTICOLO 11** - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

**ARTICOLO 12** - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se

la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

### **TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE**

#### **CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO**

**ARTICOLO 13** - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote
- d) dalla riserva straordinaria
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

### **TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI**

#### **CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI**

**ARTICOLO 14** - Sono organi della società:

l'Assemblea dei Soci;  
L'organo amministrativo  
il Collegio Sindacale;

#### **CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI**

**ARTICOLO 15** - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

**CONVOCAZIONE.** L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spediti o consegnarsi a mano ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima

dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dall'Organo Amministrativo; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale

ed eventualmente il bilancio preventivo;

b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;  
c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;  
d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;  
e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;  
f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;  
g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;  
**h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;**  
i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio  
l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;  
m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;  
n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;  
o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;  
p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.  
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.  
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.  
VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.  
Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in

allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO**

**ARTICOLO 16 -**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da (tre) a (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, fermo restando quanto stabilito dall'art.2383, comma 2 c.c.; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi.

**ARTICOLO 17 -** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

**ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

**ARTICOLO 19** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

**ARTICOLO 20** - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

**CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE**

**ARTICOLO 21** - La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e può esercitare il controllo contabile salvo che l'assemblea dei soci affidi il controllo contabile ad un Revisore Contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**ARTICOLO 22** - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

**CAPO V - REVISORE**

**ARTICOLO 23** - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.

**TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI**

**CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE**

**ARTICOLO 24** - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato,

i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

**ARTICOLO 25** - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge (30%);

b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) a riserva straordinaria;

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

#### **CAPO II - RISTORNI**

**ARTICOLO 26** - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

#### **TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione**

dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

**TITOLO VII - MUTUALITÀ PREVALENTE**

**ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:**

- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

**TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO**

**ARTICOLO 29 -** Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

**TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**ARTICOLO 30 -** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria

dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7.

**TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

**ARTICOLO 31** - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

FIRMATO: RAFFAELLA ATORINO - LUCIA DI LIETO NOTAIO - SEGUE SIGILLO -

**21** di **21**